



Ordinanza N. 26
Data di registrazione 26/06/2025

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DELLE ALLERGIE DA POLLINE DELLA PIANTA DENOMINATA "AMBROSIA "

SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL SINDACO

PREMESSO che la pianta Ambrosia è molto diffusa nel comune di San Giuliano Milanese così come nel territorio di competenza dell'ATS MILANO della Città Metropolitana di Milano;

CONSIDERATO che:

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia nell'ambito urbano sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, le rotatorie e spartitraffico, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali girasole e la soia;
- è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

RILEVATO che:

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio periodico delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e conseguentemente a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto

possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con il mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Viste le Linee Guida "Previsione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

Visti il D.g.r. 16 dicembre 2019 – n. XI/2658 – "Aggiornamento delle liste nere delle specie alloctone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento eradicazione";

Vista la nota ATS MILANO della Città Metropolitana di Milano del 03.06.2025 prot. 28464, allegata alla presente, con la quale si indicano le misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia (allegato 1) e i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante (allegato 2);

Visto il Regolamento locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visti gli art. 50, 5° comma del Dlgs. 18.08.2000 n.267 e 117 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

Ai proprietari e/ conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni di alta tensione);

Ai proprietari di aree agricole coltivate, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;

Agli Amministratori di condominio;

Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;

Al Responsabile dell'A.N.A.S. - Compartimento Regionale per la viabilità;

Al Responsabile Settore Strade della Città Metropolitana di Milano;

Al Responsabile della Società F.S. S.p.a.;

Al Responsabile Ferrovie Nord Milano;

- di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
- di eseguire, in caso di riscontrata presenza, gli interventi di manutenzione e pulizia disposti dai documenti "Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia (All. 1) e "Allegato tecnico 2021" (All. 2) allegati alla presente;
- in ogni caso dovrà comunque essere assicurata comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di inflorescenza.

INVITA

La cittadinanza a:

1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza nonché di potare le proprie piante al fine che le stesse siano conformi alle vigenti norme del codice civile e stradale;
2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisifolia.

AVVERTE

Chiunque violi le presenti disposizioni – non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia -sarà punito con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art 7 Bis del d.lgs n.267/2000 da un importo minimo di **€ 25** ad un massimo di euro **€ 500 (p.m.r. € 50)**. In dettaglio per un'area fino a 2000 m²: sanzioni da **€ 50 a € 200** e per aree oltre i 2000 m² sanzioni da **€ 200 a € 500**.

Qualora i proprietari, fatta salva l'erogazione della sanzione amministrativa, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

La presente ordinanza sarà esposta all'Albo pretorio e divulgata sul territorio comunale e spetta a chiunque osservarla.

Gli uffici di Polizia Locale e dell'ATS MILANO della Città Metropolitana di Milano (a cui viene inviata) per quanto di competenza sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010 e s.m.i., previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'Ufficio Ambiente del Comune tel. 02.98.20.73.19.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è invitato a pubblicizzare la presente e favorire l'informazione alla popolazione mediante apposite campagne.

Il Sindaco
SEGALA MARCO / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)